Regione Lombardia

ASL Milano 2

Dipartimento di Prevenzione Medico

ASL Milano 2

Pr. 0022526/15 del 05/06/2015
Classificazione 2.3.1

Al Sig. Sindaco
del Comune di Melzo

Al Sig. Sindaco
del Comune di Truccazzano

Al Movimento 5 Stelle
Consiglio Regionale
Regione Lombardia
c.a. Giammarco Corbetta

pc. ARPA Lombardia
Dipartimento di Milano e Monza Brianza

Oggetto: segnalazioni in merito alla Soc. TURCHI CESARE srl per cattivo odore proveniente dal cantiere CIO2 TEEM località C.na Banfa – Melzo (MI)

In risposta alle Vostre Comunicazioni relative alle molestie olfattive, derivanti dall' insediamento della ditta Turchi Cesare Srl sito in località Cascina Banfa - Melzo, di seguito si riportano alcune considerazioni di competenza.

La ditta Turchi ha iniziato la propria attività di produzione di conglomerato bituminoso presso il cantiere TEEM di Melzo in data 22.04.2014, a seguito dell' Autorizzazione Unica Ambientale R.G. 3547 del 27.03.2014 rilasciata dalla Provincia di Milano.

Nella prima relazione di ARPA del 05.11.2014 viene riportato :" Il valore di COV (Composti Organici Volatili) massimo risulta essere inferiore al limite previsto dall' allegato 9 della DGR 196 / 2005 ed il valore medio risulta essere leggermente superiore al valore guida indicato nell' autorizzazione di cui all'oggetto.

Si ritiene che le molestie olfattive non siano strettamente associate alla concentrazione di COV / COT (Composti Organici Volatili / Carbonio Organico Totale) ma possono derivare sia dalla presenza degli ossidi di azoto e sia dagli ossidi di zolfo nell' emissione generata dalla linea produttiva che dall' utilizzo del fresato ".

I valori riportati nella DGR 196 / 2005 sono descritti nella seguente tabella :

SOSTANZA	LIMITE
Materiale particellare	10 mg / m3
NOx (Ossidi di Azoto)	450 mg / m3
SOx (Ossidi si Zolfo)	400 mg / m3
COV / COT	50 mg / m3
Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)	0,01 mg / m3
Polveri Totali	50 mg / m3

Le analisi effettuate da parte della Ditta, a seguito di specifica richiesta della Provincia, al punto di emissione E1, citate nella successiva relazione di ARPA del febbraio 2015, evidenziano il rispetto dei limiti stabiliti nei decreti di autorizzazione e nella citata DGR anche per parametri Ossidi di Azoto e Ossidi di Zolfo .

Infatti i primi presentano un valore medio di 29 mg / m3 (tra 25 mg / m3 e 33 mg / m3) ampiamente inferiore ai 450 mg / m3, mentre per gli ossidi di zolfo i risultati danno valori sempre inferiori a 5 mg / m3 contro il limite di 400 mg / m3.

Da parte di personale tecnico ASL sono stati effettuati alcuni sopralluoghi di controllo su chiamata per presenza di odori molesti; i controlli sono stati svolti da operatori del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro che al momento dei sopralluoghi non hanno rilevato presenza di odori particolari preso i reclamanti ad eccezione di un solo giorno particolarmente ventoso.

Non vi è evidenza nei rapporti tecnici di verifiche analitiche a livello dei recettori esterni all' insediamento, né modelli che descrivano le zone di ricaduta e le eventuali concentrazioni al suolo.

ARPA indica la soglia olfattiva degli Ossidi di Azoto a 0,23 mg/ m3 e degli Ossidi di Zolfo tra 0,8 e 13,4 mg / m3 ; tali valori sono dedotti dalla letteratura tecnico-scientifica e non sono limiti di legge.

L'odore è la forma più antica di inquinamento dell'aria e ancor oggi costituisce uno degli aspetti di più difficile risoluzione sia per **carenza di specifiche normative** sia per **problemi tecnici** connessi con la individuazione e quantificazione dell'odore / sostanza maleodorante

Il D.lgs 152 all'art. 268 definisce l' inquinamento atmosferico: "*ogni modificazione dell'aria atmosferica, dovuta alla introduzione nella stessa di una o più sostanze o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente*".

Sebbene presente nei principi, l'alterazione delle normali condizioni di salubrità dell'aria provocata da emissioni odorigene non ha avuto una coerente attenzione da parte del legislatore.

Le limitazioni introdotte attraverso il Dlgs 152/2006 e smi alle emissioni contenenti sostanze organiche volatili, suddivise in classi, **non tengono conto delle caratteristiche odorigene, ma utilizzano il criterio di pericolosità basato sul profilo tossicologico.**

Gli studi sui conglomerati bituminosi (vedi ad esempio Regione Lombardia – Direzione Generale Sanità – Decreto n. 3933 del 03/05/2011 "Vademecum per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle opere di asfaltatura") e sui fumi che da essi si liberano sono basati essenzialmente sull'osservazione dei lavoratori ad essi esposti.

Nel capitolo 2.1 del suddetto documento si legge : " Per inquadrare giustamente la problematica, è molto importante in primo luogo prestare la dovuta attenzione al significato di alcuni termini fondamentali. Vocaboli come "asfalto", "bitume" o "catrame" sono spesso usati indifferentemente nel linguaggio comune o anche in ambito professionale, mentre in realtà sottendono significati ben diversi.
In Italia il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) definisce ***l'asfalto* (o conglomerato bituminoso)** come una "miscela dosata a peso o a volume di pietrisco, pietrischetto, graniglia, sabbia, filler e legante bituminoso". Negli Stati Uniti d'America l'uso comune preferisce il vocabolo "asphalt mix" in riferimento al conglomerato bituminoso o asfalto, mentre il lemma "asphalt" viene riservato in genere al bitume. La parola asfalto, dunque, nel campo internazionale non ha un significato univoco ed è sempre bene, pertanto, non usarla senza gli opportuni chiarimenti.
Per quanto riguarda ***il bitume***, si tratta di un materiale legante di origine naturale o proveniente dalla lavorazione del petrolio, contenente composti organici di origine prevalentemente idrocarburica, con tracce di zolfo, azoto, ossigeno, nichel, ferro e vanadio; il CNR lo definisce come una "miscela di idrocarburi e loro derivati, completamente solubili in solfuro di carbonio e dotati di proprietà leganti". I bitumi si possono trovare in natura nelle rocce asfaltiche, tuttavia i bitumi normalmente in commercio sono ottenuti attraverso processi di lavorazione del petrolio greggio (distillazione, precipitazione e soffiatura).
Con il termine ***catrame* (l'inglese tar)**, ci si riferisce ad un materiale viscoso, contenente varie classi di composti organici tra cui poliaromatici in notevole quantità, nonché composti con ossigeno, azoto e zolfo. Esso ha un aspetto simile al bitume, ma è del tutto diverso per origine, composizione chimica e rilevanza tossicologica. .....
La differente rilevanza tossicologica del bitume rispetto al catrame è attribuita proprio alla diversità di contenuto in idrocarburi policiclici aromatici (IPA) dei due composti: infatti **i fumi provenienti da bitume contengono circa il 99% di composti alifatici e solo l'1% di composti aromatici, mentre i fumi di catrame, non utilizzato in Italia, contengono circa il 90% di composti aromatici.**
Gli IPA sono una grande famiglia di congeneri costituita da idrocarburi aromatici (o areni) ad elevato peso molecolare, la cui molecola è formata da due o più anelli benzenici, condensati in modo tale da avere in comune due o più atomi di carbonio. In particolare, la dizione "Idrocarburi Policiclici Aromatici" nella letteratura scientifica nazionale ed internazionale si riferisce ai composti contenenti solo atomi di carbonio e idrogeno (IPA non sostituiti e loro derivati alchil-sostituiti); essi rientrano nella categoria più generale dei "Composti Policiclici Aromatici", che include anche i derivati funzionali (es. i nitro-IPA) e gli analoghi eterociclici (es. gli aza-areni). Il termine "polinucleari" viene spesso utilizzato come sinonimo di "policiclici" e come tale è riconosciuto anche dall'Istituto Superiore di Sanità e dalla banca dati tossicologica della National Library of Medicine (Toxicology Data Network). Oltre alle esposizioni professionali specifiche (prime fra tutte le cokerie), altre fonti di rilievo appaiono alcune tipologie di cibo (cibi cotti alla griglia, cibi affumicati, cibi cotti a legna, ecc.), gli scarichi autoveicolari (fumi diesel ed in particolare quando la combustione non è regolata correttamente), gli impianti di riscaldamento (alimentati a gasolio, legna o carbone) e soprattutto il fumo di sigaretta.
Da parte dell'Unione Europea al bitume non è stata attualmente assegnata alcuna classificazione di pericolosità o di cancerogenicità, né alcun obbligo di etichettatura, al contrario del catrame, classificato invece cancerogeno.

In questo senso la legislazione italiana è perfettamente in linea con quella comunitaria.

Viene così ufficialmente riconosciuta la notevole diversità tossicologica che intercorre tra bitume e catrame, anche in merito al contenuto di sostanze cancerogene, sottolineata da autorevoli organismi ed enti internazionali; IARC (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro) ed ACGIH (American Conference of Government Industrial Hygienists) inseriscono il bitume rispettivamente nel "gruppo 3 – non può essere classificato in merito alla cancerogenicità per l'uomo" e nel "gruppo A4 – non classificabile come cancerogeno per l'uomo".

Queste definizioni sono in linea con quanto indicato nella precedente tabella che riporta il limite di 0,01 mg / m3 per gli IPA.

Regione Lombardia con la Deliberazione della Giunta Regionale 15 febbraio 2012 n. IX/3018 **" Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno "** :

rilevato che:

- le emissioni odorigene in atmosfera derivanti dalle attività produttive stanno diventando un problema sempre più attuale stante l'aumentata sensibilità del pubblico nel confronto degli odori e la progressiva estensione delle aree urbanizzate che in molti casi si porta a ridosso delle aree industriali generando situazioni conflittuali sul territorio;

- sempre più frequentemente dai cittadini vengono lamentate situazioni di disagio causate da emissioni odorigene generate da alcune tipologie di attività produttive;

- gli operatori d'altro canto devono gestire tale problematica in assenza di strumenti idonei ad oggettivare, per quanto possibile, il disagio arrecato e di definire un intervallo di tollerabilità che permetta conseguentemente di poter con efficacia ed evidenza mettere in campo quelle azioni tali da ricondurre le emissioni di odore all'interno di tale intervallo

ha approvato **le linee guida per la caratterizzazione e l' autorizzazione delle emissioni gassose in atmosfera delle attività ad impatto odorigeno.**

L' allegato 3 della citata linea guida " **Strategia di valutazione della percezione del disturbo olfattivo da parte della popolazione residente** " illustra la procedura per affrontare strategicamente il problema.

In particolare "in caso di conclamate problematiche olfattive che interessano il territorio" è previsto che il Sig. Sindaco del Comune interessato dal disturbo si attivi per la gestione della raccolta dati e per l'eventuale soluzione della problematica attuando le varie fasi di intervento.

In questo senso va anche la nota del Sig. Sindaco di Melzo del 29. 04.2015 indirizzata alla ditta Turchi nella quale si chiede di " notiziare il Comune in merito alle azioni di contenimento che verranno adottate "

In conclusione , preso atto che gli episodi segnalati non sono stati costanti nel tempo e spesso legati a particolari condizioni atmosferiche , ed inoltre che il prodotto delle lavorazioni è composto essenzialmente da conglomerato bituminoso (la cui sostanza base è il bitume che come detto non ha attualmente una classificazione di pericolosità o di cancerogenicità), pur concordando con la presenza di molestie olfattive non si ritiene sussistano gravi ed immediati pericoli per la cittadinanza.

Inoltre l' impianto è classificato come provvisorio legato alle necessità costruttive della TEEM e pertanto soggetto ad una prossima conclusione.

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o collaborazione.

Distinti Saluti

A.S.L. MILANO 2 MELEGNANO

Dr. Maurizio Montanelli
Direttore Dipartimento di Prevenzione Medico

Responsabile Procedimento :Dr. Maurizio Montanelli - e mail : maurizio.montanelli@aslmi2.it
Responsabile Istruttoria : Ing. Piergiorgio Dominici - e mail piergiorgio.dominici@aslmi2.it
Dr. Antonio Cairo - e mail antonio.cairo@aslmi2.it